

**DISCIPLINARE PER IL PRELIEVO SELETTIVO DI CERVIDI E BOVIDI
(CAPRIOLO, DAINO E MUFLONE) NELL'AMBITO TERRITORIALE DI
CACCIA PISTOIA (A.T.C. Pistoia)**

Approvato dal Comitato di Gestione nella seduta del 28/05/2020

ATC PISTOIA

Sommario

Art. 1 Finalità	3
Art. 2 Vocazione del territorio	3
Art. 3 Unità di Gestione (UDG)	4
Art. 4 Accesso ai Distretti Conservativi (UDG C).....	4
Art. 5 Accesso ai Distretti NON Conservativi (UDG NC)	6
Art. 6 Organizzazione del prelievo nelle UDG Conservative	7
Art. 7 Organizzazione del prelievo nelle UDG NON Conservative	9
Art. 8 Responsabile di Distretto e Coordinatori	9
Art. 9 Censimenti obbligatori e censimenti di controllo	11
Art. 10 Prestazioni d'opera.....	13
Art. 11 Assegnazione capi in prelievo nelle UDG conservative	13
Art. 12 Assegnazione capi in prelievo nelle UDG non conservative.....	14
Art. 13 Assegnazione capi ospiti.....	15
Art. 14 Graduatoria di merito	15
Art. 15 Mezzi per la caccia di selezione	16
Art. 16 Modalità di caccia	16
Art.17 Recupero di cervidi e bovidi feriti in attività venatoria e controllo.....	17
Art. 18 Realizzazione appostamenti di caccia.....	18
Art. 19 Registrazione uscite di caccia	18
Art. 20 Abbattimenti.....	19
Art. 21 Abbattimenti sanitari.....	19
Art. 22 Controllo capi abbattuti.....	20
Art. 23 Conferimento capi al Centro di Sosta ed ai Centri di Lavorazione Carni Selvaggina	21
Art. 24 Sanzioni.....	22
ALLEGATO 1 - GRADUATORIA DI MERITO per le UDG C e SANZIONI ACCESSORIE PER LE UDGNC.....	25

Art. 1 Finalità

1. Il presente Disciplinare regola l'accesso ai distretti e le modalità tecniche per lo svolgimento del prelievo selettivo delle specie capriolo, daino e muflone, all'interno del territorio in gestione all'ATC Pistoia.
2. La gestione faunistico venatoria degli ungulati interessa l'intero territorio gestito dall'ATC, compreso quello ricadente negli istituti faunistici e faunistico-venatori anche a divieto di caccia nonché nelle aree altrimenti poste a divieto di caccia.
3. Il presente Disciplinare persegue l'obiettivo di stabilire un equo rapporto fra cacciatore-territorio e cacciatore-specie ungulate e consentire un corretto svolgimento dell'attività di gestione.
4. La caccia di selezione alle suddette specie è finalizzata alla gestione dei prelievi per la realizzazione degli obiettivi per ciascuna specie e per ciascuna Unità di Gestione (**UDG**), definiti dalla Regione.

Art. 2 Vocazione del territorio

1. La Regione individua nel Piano Faunistico Venatorio (PFV), sentiti gli ATC, le Aree Vocate e le Aree non Vocate rispetto alle singole specie.
2. Nelle Aree Vocate si attua la gestione conservativa delle specie attraverso il conseguimento delle consistenze e densità sostenibili previste nel PFV e nei Piani annuali di gestione, tenendo conto delle specifiche agro-ambientali e selvi-colturali di tali aree, anche al fine della salvaguardia delle colture agricole, del patrimonio forestale e della biodiversità.
3. Nelle Aree Non Vocate il prelievo venatorio ha come finalità la gestione non conservativa delle specie.
4. Le diverse tipologie di vocazione del territorio, per ciascuna specie, sono riportate su cartografia digitalizzata nel sistema cartografico della Regione Toscana e dell'ATC e sono messe a disposizione dell'utenza.

Art. 3 Unità di Gestione (UDG)

1. L'ATC suddivide il proprio territorio di competenza in Unità di Gestione (UDG). I distretti del capriolo costituiscono la minima UDG venatoria anche per le altre specie di ungulati.
2. L'area vocata è suddivisa in Distretti di Gestione Conservativi (**UDG C**).
3. L'area non vocata è suddivisa in Distretti di Gestione Non Conservativi (**UDG NC**).
4. Le Zone di Rispetto Venatorio entrano a fare parte delle UDG confinanti, a seconda del territorio vocato o non vocato su cui ricadono. Le Zone di Ripopolamento e Cattura e le Oasi di protezione rappresentano singole UDG.
5. Le Unità di Gestione sono riportate su cartografia digitalizzata nell'archivio cartografico della Regione Toscana e dell'ATC e sono messe a disposizione dei cacciatori di selezione e della vigilanza.

Art. 4 Accesso ai Distretti Conservativi (UDG C)

1. Il prelievo selettivo nei Distretti conservativi (**UDG C**) può essere svolto da tutti i cacciatori che sono iscritti nel registro dei cacciatori di selezione Regionale per la specie interessata e che sono iscritti all'ATC Pistoia o come ATC di Residenza o come Ulteriore ATC.
2. In base all'Art. 75, comma 1 - del Regolamento Regionale DPGR n.48/R del 05/09/2017, i cacciatori che hanno effettuato l'opzione di caccia ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lettera C della l.r. 3/1994 possono effettuare la caccia di selezione in ogni ATC in cui risultano iscritti (sia come residenza venatoria, sia come ulteriore ATC).
3. Nell'ATC Pistoia se in un Distretto sono gestite altre specie oltre al capriolo (muflone, daino), il cacciatore deve obbligatoriamente gestirle nello stesso Distretto dove gestisce il capriolo.
4. I cacciatori che hanno effettuato l'opzione di caccia ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lettera D della l.r. 3/1994, possono iscriversi a più distretti per la caccia di selezione all'interno dell'ATC Pistoia, fermo restando quanto specificato al comma 3.
5. I cacciatori che intendono iscriversi ad un Distretto per la caccia di selezione devono inoltrare specifica domanda di iscrizione all'ATC, su modulo appositamente predisposto, entro e non oltre il 31 gennaio. La domanda vale per la stagione venatoria successiva.
6. Sempre entro il 31 gennaio di ogni anno, i cacciatori già iscritti ad un Distretto possono chiedere all'ATC il trasferimento ad altro Distretto. Il trasferimento da un Distretto ad un altro può essere

ATC PISTOIA

richiesto solo da cacciatori che abbiano esercitato la caccia di selezione alla specie per un periodo non inferiore a 3 stagioni venatorie continuative nel medesimo Distretto.

7. Sia per le nuove iscrizioni che per i trasferimenti, nel modulo di richiesta compilato in ogni sua parte, dovranno essere indicati in ordine di preferenza un massimo di tre distretti.

8. L'ATC assegna il Distretto ai cacciatori di selezione che hanno fatto richiesta, previa verifica della eventuale saturazione del Distretto stesso. Il numero dei cacciatori iscrivibili è in funzione del numero dei capi prelevabili, della superficie e delle caratteristiche ambientali del Distretto e delle effettive esigenze gestionali. L'ATC, al fine di determinare il livello di capienza dei Distretti, nel rispetto di quanto prescritto dal PRAF/PFV Regionale, dovrà rispettare i seguenti principi:

- a) il Distretto è saturo quando il rapporto cacciatore/SAF di territorio cacciabile è uguale o inferiore a 1/100 ha;
- b) nel rispetto del punto a), il Distretto è saturo quando il rapporto tra piano di prelievo, calcolato sulla media degli ultimi 3 anni, ed il numero di cacciatori è uguale od inferiore a 2 capi/cacciatore;
- c) la capienza minima non deve essere inferiore ad 1 cacciatore/200 ha
- d) un Distretto definito saturo in base ai criteri a) e b), non lo è più se per più di due anni consecutivi la densità di caprioli nel distretto supera la densità obiettivo.

9. Nei casi in cui le richieste pervenute superino le disponibilità del Distretto, l'ATC assegna le iscrizioni tenendo conto del seguente ordine di priorità:

- a. Opzione D art.28 L.R. 3/94. Costituisce priorità di iscrizione l'opzione di caccia ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lettera D, della L.R. 3/1994 - solo ungulati.
- b. Residenza venatoria. Costituisce priorità di iscrizione l'iscrizione all'ATC Pistoia come primo ATC.
- c. Punteggio di esame.
- d. Anno di abilitazione. Costituisce priorità di assegnazione la maggiore anzianità di abilitazione per la specie oggetto della richiesta di iscrizione.
- e. Età anagrafica. In caso di ulteriore parità verrà assegnata la priorità ai cacciatori abilitati più anziani.

10. A tutti i cacciatori di selezione iscritti ad un Distretto l'ATC consegnerà i relativi contrassegni numerati da apporre ai capi abbattuti. I contrassegni rilasciati dall'ATC sono strettamente personali e non possono essere ceduti ad altri cacciatori. I contrassegni sono inseriti nel sistema di teleprenotazione ed assegnati in maniera univoca ai cacciatori di selezione abilitati e possono

essere utilizzati anche per più stagioni successive. Nel caso di smarrimento dei contrassegni dovrà essere fatta denuncia presso le autorità competenti e successivamente, dietro esibizione della stessa, potrà essere richiesta integrazione all'ATC.

11. Prima dell'inizio della stagione venatoria di ogni singola specie i cacciatori di selezione, per poter accedere al prelievo e confermare l'iscrizione al Distretto assegnato, devono versare la quota di accesso prevista dall'ATC per la specie di riferimento. Il Comitato di Gestione dell'ATC stabilisce annualmente le quote economiche da versare per l'accesso ai prelievi e le quote da versare relativamente ai capi ceduti per le varie specie ungulate, nei limiti stabiliti dalla Regione con specifica Delibera.

12. Il cacciatore di selezione iscritto ha l'obbligo di partecipare a tutte le attività del Distretto previste dall'ATC (riunioni, censimenti, prestazioni d'opera, ecc.) pena l'esclusione dal prelievo.

I cacciatori iscritti ad una UDG che non partecipano alle attività gestionali previste per due anni (2) consecutivi vengono cancellati dalla relativa UDG. Per attività gestionali si intendono tutte le attività di campo previste dal Disciplinare, l'accettazione del piano di prelievo con il ritiro delle fascette e l'effettiva partecipazione alla caccia con un numero minimo di uscite pari a 10 (nel caso di non abbattimento). La eventuale riammissione in una UDG segue i criteri della prima iscrizione.

13. Prima dell'inizio dell'attività di caccia ciascun cacciatore dovrà compilare e firmare il modulo di accettazione del Piano e di accettazione del presente Disciplinare incluse le sanzioni non pecuniarie previste e firmare la liberatoria per responsabilità dell'ATC connesse all'esercizio della caccia ed allo svolgimento delle altre attività gestionali (censimenti, prevenzione, ecc) nonché le responsabilità connesse all'utilizzo e all'inserimento dei dati all'interno del Gestionale informatizzato dell'ATC, con particolare riferimento all'inserimento degli appostamenti (altane e punti sparo).

Art. 5 Accesso ai Distretti NON Conservativi (UDG NC)

1. Il prelievo selettivo nei Distretti non conservativi (**UDG NC**) può essere svolto da tutti i cacciatori che sono iscritti nel registro dei cacciatori di selezione Regionale per la specie interessata e che sono iscritti all'ATC Pistoia sia come ATC di Residenza che come Ulteriore ATC.

Per essere iscritti al Registro Regionale, i cacciatori di selezione devono aver conseguito l'abilitazione alla caccia di selezione alla specie interessata.

2. Per poter effettuare il prelievo in area non conservativa il cacciatore si iscrive ad un Distretto dove svolgerà le attività gestionali, fermo restando l'accessibilità per l'attività venatoria a tutti i DDG non conservativi. La richiesta di iscrizione deve essere effettuata inoltrando specifica domanda all'ATC, su modulo appositamente predisposto, entro e non oltre il 31 gennaio. La domanda vale per la stagione venatoria successiva.
3. A tutti i cacciatori di selezione iscritti ad un Distretto l'ATC consegnerà i relativi contrassegni numerati da apporre ai capi abbattuti. I contrassegni rilasciati dall'ATC sono strettamente personali e non possono essere ceduti ad altri cacciatori. I contrassegni sono inseriti nel sistema di teleprenotazione ed assegnati in maniera univoca ai cacciatori di selezione abilitati e possono essere utilizzati anche per più stagioni successive. Nel caso di smarrimento dei contrassegni dovrà essere fatta denuncia presso le autorità competenti e successivamente, dietro esibizione della stessa, potrà essere richiesta integrazione all'ATC.
4. Prima dell'inizio dell'attività di caccia ciascun cacciatore dovrà compilare e firmare il modulo di accettazione del presente Disciplinare incluse le sanzioni non pecuniarie previste e firmare la liberatoria per responsabilità dell'ATC connesse all'esercizio della caccia ed allo svolgimento delle altre attività gestionali (censimenti, prevenzione, ecc) nonché le responsabilità connesse all'utilizzo e all'inserimento dei dati all'interno del Gestionale informatizzato dell'ATC, con particolare riferimento all'inserimento degli appostamenti (altane e punti sparo).

Art. 6 Organizzazione del prelievo nelle UDG Conservative

1. Ogni UDG per la gestione conservativa della specie capriolo è suddivisa in sottozona di caccia. Il numero massimo di cacciatori iscrivibili a ciascuna sottozona è pari ad uno ogni 100 ettari, arrotondato all'intero superiore, fatta salva precedente iscrizione.
2. Il numero massimo di capi abbattibili a cacciatore viene definito annualmente dall'ATC.
3. Ogni cacciatore in regola per gli abbattimenti esprime una preferenza, durante l'Assemblea di Distretto convocata dall'ATC Pistoia, per la sottozona entro cui esercitare il prelievo. L'assegnazione della sottozona avviene secondo la propria posizione in graduatoria ogni due (2) anni.
4. La cartografia delle sottozone, predisposta dall'ATC, è disponibile sul Gestionale informatizzato dell'ATC.

ATC PISTOIA

5. I cacciatori iscritti alle sottozone di caccia devono esercitare il prelievo prioritariamente all'interno della sottozona assegnata; eventuali cambi di sottozona possono avvenire, in via temporanea, solo dopo aver effettuato un numero minimo di uscite di caccia pari a 10.
6. Per il prelievo di daino e muflone il cambio di sottozona temporaneo potrà essere effettuato senza numero minimo di uscite nella propria sottozona, previa comunicazione al Responsabile di Distretto.
7. I cacciatori che intendono abbattere un daino dal piano a scalare nelle aree conservative, vengono assegnati alle sottozone seguendo una prenotazione periodica della durata massima di una (1) settimana, favorendo la rotazione del cacciatore che non ha mai usufruito della specifica sottozona, su coordinamento del Responsabile di Distretto. I titolari della sottozona hanno priorità di abbattimento e non sono tenuti a prenotare fino a completamento del piano individuale
8. Per i cambi temporanei di sottozona il cacciatore può effettuare l'uscita solo dopo aver verificato che uno dei titolari non effettui uscite in quella giornata o in accompagnamento del titolare stesso.
9. Per la specie capriolo, nel caso la sottozona sia impraticabile per neve, dopo parere tecnico dell'ATC, il cacciatore può essere autorizzato al cambio anche senza aver effettuato il numero minimo di uscite suddetto.
10. La localizzazione di altane e/o strutture fisse a terra dovrà essere registrata tramite il Gestionale informatizzato dell'ATC Pistoia da parte dei tecnici dell'ATC, presentando domanda tramite apposita modulistica predisposta dall'ATC stesso e comunque previa autorizzazione del proprietario o conduttore del fondo. Anche eventuali spostamenti della localizzazione a stagione venatoria avviata possono essere effettuati solo previa richiesta all'ATC e non potranno essere utilizzati prima della loro registrazione sul Gestionale informatizzato di cui sopra.
L'inserimento delle altane o di strutture fisse a terra individuate in cartografia tramite il Gestionale ha luogo senza verifica della loro conformità da parte dell'ATC, anche per quanto riguarda il rispetto delle distanze previste dalla vigente disciplina di settore. La verifica e la sussistenza di tali distanze sono quindi affidate alla esclusiva responsabilità di coloro che ne richiedono l'inserimento nonché dei relativi fruitori. Non sussiste pertanto al riguardo alcuna responsabilità dell'ATC Pistoia.
11. Ogni cacciatore ha diritto a realizzare all'interno della propria sottozona assegnata fino ad un massimo di 3 (tre) tra altane e strutture fisse a terra.

12. Le sottozone sono consultabili sul Gestionale dell'ATC a disposizione dell'utenza e della vigilanza.

Art. 7 Organizzazione del prelievo nelle UDG NON Conservative

1. Ogni UDG per la gestione non conservativa è suddivisa in sottozone di caccia.
2. Ogni cacciatore abilitato iscritto alle UDG NC ha diritto di accesso alla sottozona tramite il sistema di teleprenotazione. In ciascuna sottozona non è consentito l'accesso in contemporanea di più cacciatori.
3. Il numero di altane/punti sparo per sottozona è definito in numero massimo di cinque (5) complessivamente. Il numero di altane/punti sparo che ogni singolo cacciatore può far inserire in ogni sottozona è pari a tre (3).
4. La localizzazione di altane e punti sparo dovrà essere registrata tramite il Gestionale informatizzato dell'ATC Pistoia da parte dei tecnici dell'ATC, presentando domanda tramite apposita modulistica predisposta dall'ATC stesso. Anche eventuali spostamenti della localizzazione a stagione venatoria avviata possono essere effettuati solo previa richiesta all'ATC e non potranno essere utilizzati prima della loro registrazione sul Gestionale informatizzato di cui sopra. L'inserimento dei punti sparo e delle altane individuati in cartografia tramite il Gestionale ha luogo senza verifica della loro conformità da parte dell'ATC, anche per quanto riguarda il rispetto delle distanze previste dalla vigente disciplina di settore. La verifica e la sussistenza di tali distanze sono quindi affidate alla esclusiva responsabilità di coloro che ne richiedono l'inserimento nonché dei relativi fruitori. Non sussiste pertanto al riguardo alcuna responsabilità dell'ATC Pistoia.
5. L'utilizzo delle altane e dei punti sparo individuati in cartografia tramite il Gestionale informatizzato è a disposizione di tutti i cacciatori iscritti alle UDG NC.
6. Non sono possibili limitazioni, tramite regolamenti interni o accordi, di accesso alla sottozona.

Art. 8 Responsabile di Distretto e Coordinatori

1. Ogni DDG elegge i Coordinatori e il Responsabile di Distretto tramite votazione in occasione delle assemblee programmate e convocate dall'ATC Pistoia. Ha diritto di voto e ad essere eletto ogni cacciatore presente in assemblea direttamente o con delega. Ogni cacciatore può portare una sola delega. L'assemblea decide prima del voto il numero di Coordinatori da eleggere che non

ATC PISTOIA

deve comunque essere inferiore ad un soggetto ogni 15 iscritti per le UDG conservative e ad un soggetto ogni 30 iscritti per le UDG non conservative, approssimato al primo intero superiore. Ogni cacciatore ha diritto ad esprimere un numero di preferenze inferiore o uguale al numero di Coordinatori da eleggere; il voto viene espresso sui moduli predisposti dall'ATC Pistoia. Risulta eletto in qualità di Responsabile di Distretto il Coordinatore che ha ricevuto il maggior numero di voti; in caso di rinuncia, sospensione o revoca, si procede a scalare sempre in funzione dei voti ricevuti. Le votazioni devono essere verbalizzate dal Responsabile di Distretto uscente sulla modulistica appositamente predisposta e trasmesse all'ATC Pistoia, che provvede a ratificare o meno con apposita delibera le cariche di Responsabile di distretto e Coordinatori tra i nominativi pervenuti. Non possono essere eletti cacciatori che svolgono già tali ruoli all'interno di una UDG per il cervo o che hanno altri ruoli gestionali in qualità di coordinatori all'interno della gestione faunistico-venatoria degli ungulati.

Il Responsabile e i Coordinatori dei DDG rimangono in carica per 3 anni con la possibilità di essere rieletti in modo continuativo per una (1) volta.

2. Il Responsabile di ogni Distretto, coadiuvato dai Coordinatori, sulla base di indicazioni fornite dall'ATC, ha il compito di coordinare i cacciatori iscritti per tutte le operazioni di gestione del Distretto stesso e per il corretto svolgimento dell'attività venatoria.

In particolare il Responsabile di Distretto, coadiuvato dai Coordinatori, deve garantire le seguenti mansioni:

- a) adempimento delle indicazioni dell'ATC Pistoia;
- b) preparazione ed organizzazione dei censimenti secondo le prescrizioni dell'ATC Pistoia;
- c) presenza e conduzione dei censimenti e compilazione dei moduli richiesti dal personale tecnico dell'ATC;
- d) organizzazione e coordinamento delle assemblee e riunioni di distretto;
- e) consegna e registrazione dei contrassegni da apporre ai capi abbattuti;
- f) assegnazione delle sottozone secondo le procedure previste dal presente Disciplinare e supporto ai cacciatori per i cambi temporanei di sottozona;
- g) supporto ai cacciatori per gli adempimenti previsti dal presente Disciplinare e dall'ATC Pistoia;
- h) partecipazione attiva alla predisposizione e realizzazione delle mostre trofei;
- i) massima collaborazione con gli organi di vigilanza qualora richiesto;

- j) altre attività pianificate dall'ATC Pistoia, compresa la partecipazione a riunioni convocate dall'ATC.

3. Per le mansioni di cui al comma precedente, il Responsabile del DDG e i Coordinatori maturano, previa verifica da parte dell'ATC Pistoia dell'impegno profuso, crediti da spendere tassativamente nelle due (2) stagioni venatorie successive. L'ATC annualmente decide sulla natura di tali crediti, che potranno essere:

- crediti economici da scalare dalle quote di accesso ai prelievi di tutte le specie ungulate;
- capi incentivo.

4. Il Responsabile del Distretto non potrà chiedere nessun contributo economico ai cacciatori iscritti ad eccezione di eventuali rimborsi spese per l'effettuazione di fotocopie, cartografie ed eventuali altre spese sostenute, spese comunque che dovranno essere giustificate e rendicontate annualmente nelle riunioni di Distretto.

5. Il Comitato dell'ATC può sospendere o revocare in qualsiasi momento l'incarico di Responsabile/Coordinatore di Distretto nel caso siano riscontrati comportamenti scorretti o un mal funzionamento della gestione e coordinamento del Distretto, o nel caso il Responsabile/Coordinatore non adempia ai compiti di cui al comma 2 del presente articolo.

Nel caso di sospensione il Comitato di Gestione deciderà con apposita delibera i tempi di riammissione.

Nel caso di revoca dall'incarico il Responsabile/Coordinatore non è più eleggibile.

Art. 9 Censimenti obbligatori e censimenti di controllo

1. Il Responsabile di Distretto (UDGC e UDGNC) deve organizzare i censimenti secondo le prescrizioni definite dall'ATC in base alle Linee Guida della Regione e coordinare tutti gli iscritti al Distretto per il corretto svolgimento dei monitoraggi.

2. I cacciatori di selezione iscritti in un **DDG conservativo**, per poter accedere alla caccia, sono tenuti ad effettuare annualmente il numero minimo di attività di censimento previsto dall'ATC in base alle Linee Guida della Regione, per la stima di consistenza e densità. Inoltre sono tenuti alla segnalazione su apposite schede fornite dall'ATC delle osservazioni effettuate durante le uscite di caccia dal 1° gennaio al 15 marzo, per la determinazione della struttura della popolazione (*sex ratio* e rapporto piccoli/femmina). L'ATC Pistoia si riserva di effettuare valutazioni tecniche sui

risultati ottenuti annualmente dall'applicazione di questa metodologia e di integrarla, l'anno stesso, con una o più giornate di censimento a vista.

3. Dove non viene effettuata la gestione del capriolo, per la determinazione della consistenza e struttura del daino in area vocata, le giornate di censimento in battuta saranno sostituite da un equivalente numero di sessioni mattutine di conteggi diretti a vista, in contemporanea, da punti fissi.

4. I cacciatori di selezione iscritti in un **DDG non conservativo**, per poter accedere alla caccia, sono tenuti ad effettuare annualmente il seguente numero minimo di attività di censimento nel proprio DDG:

- una (1) giornata di censimento a vista nel DDG non conservativo di iscrizione;
- almeno una (1) giornata di censimento prevista in area vocata. I censimenti dovranno essere svolti nel DDG conservativo dove il cacciatore risulta eventualmente iscritto per l'area vocata o, altrimenti, in DDG indicato dall'ATC;
- Inoltre sono tenuti alla segnalazione su apposite schede fornite dall'ATC delle osservazioni effettuate durante le uscite di caccia dal 1° gennaio al 15 marzo, per la determinazione della struttura della popolazione (*sex ratio* e rapporto piccoli/femmina).

5. Il cacciatore preventivamente impossibilitato a partecipare ai censimenti obbligatori è tenuto a comunicare in forma scritta la propria indisponibilità al Responsabile di Distretto con almeno tre (3) giorni di anticipo.

6. L'assenza ad una (1) giornata di censimento obbligatoria comporta la riduzione del Piano individuale in funzione del Piano di prelievo del Distretto di appartenenza e l'esclusione dal prelievo delle classi maschili. L'assenza da più di una giornata comporta l'esclusione dal prelievo per quella stagione venatoria.

7. Nei tempi concordati con il Tecnico incaricato dell'ATC, il Responsabile di Distretto è tenuto a consegnare all'ATC i risultati (schede di censimento) dei monitoraggi effettuati.

8. Nel caso in cui, dall'elaborazione dei dati del censimento relativi ad uno o più distretti, emergessero situazioni di densità anomale rispetto ai dati storici dei medesimi distretti, l'ATC può organizzare ulteriori uscite con censimenti di controllo, per la verifica dei censimenti effettuati dai cacciatori iscritti.

Art. 10 Prestazioni d'opera

1. Ogni cacciatore di selezione iscritto al Distretto (conservativo o non conservativo), se richiede dall'ATC, deve effettuare almeno una (1) prestazione d'opera obbligatoria per ogni stagione venatoria. La non partecipazione comporta la riduzione del Piano individuale in funzione del Piano di prelievo del Distretto di appartenenza.
2. In via prioritaria l'ATC potrà richiedere la partecipazione a tali giornate di prestazioni d'opera ai cacciatori non in regola con le attività di censimento obbligatorie previste. Non è ammessa più di una (1) giornata di prestazione d'opera per il recupero delle attività di censimento.
3. Le prestazioni di opera possono riguardare attività da svolgere all'interno del territorio dell'ATC Pistoia come installazione e manutenzioni opere a protezione dei danni all'agricoltura, opere per il mantenimento delle ZRV - ZRC, monitoraggi, realizzazione altane e appostamenti, miglioramenti ambientali e realizzazione di colture a perdere, organizzazione di mostre di trofei e altre attività per la gestione del Distretto.

Art. 11 Assegnazione capi in prelievo nelle UDG conservative

1. Il prelievo sarà in modalità a scalare o assegnato in base a disposizioni annuali dell'ATC.
I Responsabili di Distretto devono adottare idonee forme di controllo per non superare i limiti del piano di abbattimento assegnato. Il cacciatore è comunque tenuto a consultare, prima dell'uscita di caccia, l'andamento del Piano di prelievo tramite il Gestionale informatizzato dell'ATC e verificare l'eventuale completamento delle classi di sesso ed età.
2. Eventuali squilibri nelle percentuali di prelievo tra le diverse classi sono compensati nel piano di prelievo dell'anno successivo.
3. Entro 10 giorni antecedenti l'apertura della stagione venatoria l'ATC Pistoia convoca le assemblee di Distretto e pubblica le graduatorie di merito con gli elenchi dei cacciatori ammessi al prelievo.
4. La presentazione di una (1) prova di tiro effettuata con arma di calibro adeguato alla normativa vigente e presso un Poligono autorizzato, pur non essendo obbligatoria per l'accesso al prelievo, fa acquisire al cacciatore 20 punti relativi alla graduatoria di merito. La prova di tiro ha una validità pari a 12 mesi e all'atto del ritiro dei contrassegni deve garantire la copertura per l'intera stagione venatoria come da calendario venatorio.

5. Ogni cacciatore non può abbattere, per ogni stagione venatoria, un numero di capi (capriolo, daino, muflone) superiore a quattro (4), indipendentemente dalla specie e fermo restando quanto specificato all'Art. 6 comma 2 del presente Disciplinare.
6. Ogni cacciatore ha diritto ad abbattere, per ogni stagione venatoria, un solo maschio adulto indipendentemente dalla specie.
7. Il balestrone di daino ai fini di questa norma viene assimilato ad un maschio adulto.
8. La specie daino nei DDG 2 e 3 e nelle sottozone dell'area dell'Orsigna 101 e 102 del DDG 1 viene gestito con modalità conservativa. Nelle aree gestite con modalità conservativa il numero massimo di capi di daino abbattibili/cacciatore nel corso della stagione venatoria è pari ad 1, indipendentemente dalla classe di sesso ed età. Nelle aree gestite in modo non conservativo il numero di capi prelevabili è pari al numero previsto dal piano di prelievo individuale.
9. I palanconi di daino e gli arieti di muflone possono essere prelevati solo da cacciatori che abbiano maturato due anni di attività gestionali all'interno del DDG.
10. Possono accedere al prelievo delle classi maschili balestrone, palancone ed ariete coloro che nel precedente triennio non hanno abbattuto dette classi.
11. I cacciatori sono tenuti a ritirare i contrassegni durante l'Assemblea di Distretto o presso l'ATC Pistoia entro 15 giorni dall'apertura della stagione venatoria; in caso di mancato ritiro degli stessi il cacciatore perde il diritto all'abbattimento e i capi rimangono a disposizione dell'ATC Pistoia che decide della loro destinazione.
12. L'ATC Pistoia si riserva di ritirare i contrassegni o di non assegnare capi in abbattimento a coloro i quali hanno compiuto gravi infrazioni al Disciplinare nella stagione venatoria in corso od in quella precedente.
13. È consentito ai cacciatori di selezione, dichiarandolo prima dell'inizio della stagione venatoria, di rinunciare per una sola stagione venatoria ai prelievi, senza perdere i diritti acquisiti.

Art. 12 Assegnazione capi in prelievo nelle UDG non conservative

1. Nelle UDG non conservative i capi in prelievo sono assegnati a tutti i cacciatori di selezione iscritti e in regola con i requisiti. La gestione del prelievo, tenuto conto della struttura prevista del Piano e delle aree ove maggiormente sia necessario intervenire per la prevenzione dei danni, viene guidata dall'ATC attraverso i sistemi di teleprenotazione allo scopo adottati.

2. I contrassegni assegnati per le aree non vocate sono multi - specie (capriolo, daino, muflone e cinghiale). Il numero massimo complessivo di cervidi e bovidi abbattibili per ogni cacciatore è pari a 6 per ogni stagione venatoria di cui non più di 2 maschi per specie, tranne il cervo di cui non più di 2 capi complessivi di cui 1 solo Maschio adulto. L'ATC si riserva, in caso di particolari necessità/problematiche, di aumentare tale numero specificando tipologia e sesso.
3. Terminate le fascette assegnate, il cacciatore può richiederne altre presso l'ATC Pistoia.

Art. 13 Assegnazione capi ospiti

1. Il Comitato di Gestione dell'ATC, come previsto dall' Art. 68 comma 1 lett. o) e dall'Art. 75 comma 4 del DPGR n.48/R e s.m.i, può destinare la cessione dei diritti di caccia a cacciatori "ospiti", di una quota non inferiore al 20% di cervidi e bovidi abbattibili con la caccia di selezione.
2. Nel caso di non completamento della quota suddetta, l'ATC riassegna i capi in avanzo ai cacciatori del Distretto.
3. I cacciatori "ospiti", possono accedere al prelievo in seguito a presentazione della domanda entro i 30 giorni antecedenti l'apertura della stagione venatoria. L'ATC Pistoia 11 si riserva di prendere in considerazione domande pervenute oltre tale termine.
4. L'ATC stabilisce le quote economiche da versare per l'accesso ai prelievi in qualità di ospite e/o quote di partecipazione alle spese gestionali mediante Delibera di Comitato.
5. In caso di accettazione della domanda per ritirare l'autorizzazione e la fascetta inamovibile è necessario presentare:
 - a) bollettino attestante eventuali pagamenti dovuti per la stagione venatoria precedente e quella in corso;
 - b) impegno al rispetto dei Regolamenti e Disciplinari vigenti.

Art. 14 Graduatoria di merito

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui al presente Disciplinare, l'ATC dispone la costituzione, aggiornamento e durata di una graduatoria di merito delle UDG conservative. La graduatoria è aggiornata annualmente sulla base delle attività svolte da ogni cacciatore di selezione nel corso di tutti gli anni di iscrizione al Distretto.

2. I parametri e relativi punteggi da conteggiare per la graduatoria sono stabiliti dall'ATC Pistoia come in Allegato 1.
3. È compito del Responsabile del Distretto divulgare a tutti gli iscritti la graduatoria di merito aggiornata e trasmessa dall'ATC.

Art. 15 Mezzi per la caccia di selezione

Per l'esercizio della caccia di selezione sono utilizzabili le armi consentite dall'Art.75 comma 5, 6, 7 del Regolamento Regionale DPGR n. 48/R del 05/09/2017 e s.m.i.

Art. 16 Modalità di caccia

1. La caccia di selezione può essere svolta solo in forma individuale, senza l'uso dei cani, ad eccezione dei cani da traccia abilitati ENCI condotti dal rispettivo conduttore abilitato e con l'esclusione di qualsiasi forma di battuta. Sono previste le seguenti modalità:

- unicamente nelle forme all'aspetto (da altana o punto sparo) nelle aree non vocate (UDG NC)
- nelle forme all'aspetto (da altana o strutture fisse a terra) e alla cerca nelle aree conservative (UDG C)

2. Prima di eseguire lo sparo il cacciatore di selezione deve assicurarsi che ciò avvenga nella massima sicurezza e verificare con certezza dove possa impattare la palla dopo l'attraversamento dell'animale o in caso di mancato bersaglio; è vietato sparare se non si può prevedere dove impatterà la palla dietro all'animale.

3. Il tiro deve essere effettuato quando la posizione dell'animale è corretta e trasversale, con l'area vitale (cuore – polmoni) scoperta, per garantire un abbattimento rapido e pulito.

4. Su ogni tiro effettuato è fatto obbligo al cacciatore di selezione accertarsi dell'esito del tiro ispezionando il punto di sparo e verificare se il capo è stato abbattuto, ferito o mancato. È inoltre obbligatorio avvertire nell'immediatezza il Responsabile di Distretto o, nel caso di sua irreperibilità, uno dei Coordinatori. In ogni caso l'azione di caccia va interrotta fino a disposizione del Responsabile/Coordinatore di Distretto.

5. È fatto obbligo al cacciatore di selezione, durante le attività di caccia, indossare almeno un indumento ad alta visibilità osservabile a 360 gradi intorno al cacciatore.

6. Ogni cacciatore può effettuare più di una uscita giornaliera, purché della durata minima di un'ora (1) ciascuna, nei giorni e nel rispetto degli orari previsti dal Calendario Venatorio Regionale. In caso in cui l'uscita abbia durata inferiore ad una (1) ora deve essere effettuata necessariamente la chiusura/annullamento della prenotazione. Ai fini del conteggio delle uscite il numero massimo giornaliero è pari a 2.

7. E' obbligo durante l'esercizio di caccia avere con se la fascetta da applicare all'animale eventualmente abbattuto e di doverla esibire ad eventuale richiesta degli Organi di Vigilanza.

Art.17 Recupero di cervidi e bovidi feriti in attività venatoria e controllo

1. In caso di dubbio o di presunto ferimento il cacciatore è tenuto a darne comunicazione al Responsabile (o Coordinatore) il quale deve attivare le procedure per la verifica chiamando il Coordinatore dei Conduttori cani da traccia. Il cacciatore di selezione in caso di ferimento deve provvedere a segnalare l'*anschuss* ed i primi segni riscontrati, evitando di calpestare la traccia e la zona circostante. Deve inoltre mettersi a disposizione del conduttore cane da traccia.

2. L'ATC nomina il Coordinatore del servizio di recupero capi feriti a cui si devono rivolgere i Responsabili o Coordinatori di Distretto, allertati dal cacciatore che non rinviene il capo dopo lo sparo.

3. Il conduttore ha l'obbligatorietà, terminato il recupero, di compilare l'apposito verbale predisposto dall'ATC, relazionando sull'operato svolto e riportando tutte le informazioni tecniche previste; qualora sia presente al recupero, il verbale deve essere sottoscritto dal cacciatore responsabile del ferimento.

4. L'esito del recupero viene comunicato da parte del conduttore al Coordinatore entro le 24 ore successive, il quale tempestivamente informa il Responsabile /Coordinatore di distretto, sulla possibilità o meno di proseguire l'attività di caccia.

5. Il cacciatore responsabile del ferimento non può partecipare armato alle operazioni di recupero. Il conduttore non può effettuare il recupero di un capo ferito da lui stesso, a meno che non sia disponibile un altro conduttore nell'arco delle 24 ore successive al ferimento.

6. Il Coordinatore dei Conduttori e i Conduttori maturano, previa verifica da parte dell'ATC Pistoia dell'impegno profuso, crediti da spendere tassativamente nelle due (2) stagioni venatorie successive. L'ATC annualmente decide sulla natura di tali crediti, che potranno essere:

- crediti economici da scalare dalle quote di accesso ai prelievi di tutte le specie ungulate;
- capi incentivo.

Art. 18 Realizzazione appostamenti di caccia

1. Altane e strutture fisse a terra possono essere realizzate previa autorizzazione scritta rilasciata dal proprietario o conduttore del fondo interessato da dette strutture.
2. Per la costruzione di altane e strutture fisse a terra deve essere sempre privilegiato l'utilizzo di materiale ligneo e la realizzazione deve integrarsi al meglio nel contesto ambientale. La realizzazione di altane su alberi di alto fusto deve avvenire senza arrecare danni alla pianta che possano compromettere la sua vita.
3. Tutte le altane e le strutture fisse a terra non più utilizzate devono essere rimosse entro 3 mesi da chi le ha intestate e comunque da chi ha in gestione la sottozona, ripulendo il terreno e ripristinando lo stato dei luoghi originario.

Art. 19 Registrazione uscite di caccia

1. Ad ogni cacciatore di selezione iscritto al Distretto è consegnato il Registro cartaceo delle Uscite e degli abbattimenti/colpi sparati per gli Ungulati e viene attivato il Sistema di Teleprenotazione digitale.
2. Tale Registro è personale di ciascun cacciatore di selezione e sarà utilizzato per l'esercizio dell'attività di caccia di selezione su tutte le specie ungulate (capriolo, daino, muflone, cervo, cinghiale) per le quali il titolare è abilitato ed autorizzato.
3. Il Registro dovrà essere esibito a semplice richiesta del Responsabile del Distretto o degli Organi di Vigilanza e consegnato entro il 31 maggio su indicazione dell'ATC.
4. Il cacciatore di selezione deve registrare l'uscita di caccia, gli abbattimenti e quanto altro indicato sul Sistema di Teleprenotazione digitale e sul Registro cartaceo.
5. Le modalità tecniche di utilizzo del Sistema di Teleprenotazione sono specificate su apposite schede di istruzione scaricabili dal sito internet dell'ATC.
6. La chiusura dell'uscita di caccia, in caso di sparo, sul Sistema di Teleprenotazione deve essere effettuata prima della chiusura automatica dell'uscita, registrando tutti i dati richiesti.

Art. 20 Abbattimenti

1. Su ogni capo abbattuto il cacciatore di selezione deve apporre uno dei propri contrassegni numerati, consegnati dall'ATC, all'orecchio dell'animale prima di rimuoverlo dal luogo di abbattimento.
2. Qualora il cacciatore voglia detenere il trofeo in osso di capi da lui abbattuti, il contrassegno dovrà essere conservato per eventuali controlli degli organi competenti.
3. Effettuato l'abbattimento il cacciatore deve avvisare nell'immediatezza il Responsabile di Distretto o in caso di non reperibilità di questo uno dei Coordinatori, indicando la classe di sesso ed età del capo abbattuto e specificando eventuali errori di abbattimento, ora di sparo e sottozona di caccia.
4. Contestualmente deve avvertire il Responsabile di uno dei Centri di Sosta (CdS)/Punti di Controllo (PdC) autorizzati per conferire, entro dodici (12) ore successive all'abbattimento (salvo diversa indicazione del Responsabile del CdS/PdC) il capo presso uno dei CdS/PdC. Il cacciatore deve portare il capo, eventualmente eviscerato ma per il resto integro e senza alterazioni, presso il CdS/PdC per la verifica dell'abbattimento e per l'esecuzione delle operazioni di rilievo delle misure biometriche e di raccolta di eventuali campioni bio-sanitari del capo abbattuto.
5. Ciascun cacciatore di selezione, una volta effettuato il controllo del capo abbattuto, è tenuto a preparare i trofei dei maschi mediante bollitura e sbiancatura, a conservarli per almeno un (1) anno e a consegnarli su richiesta dell'ATC per l'allestimento di eventuali mostre trofeistiche. Al termine della mostra l'ATC Pistoia è tenuto alla restituzione dei trofei.

Art. 21 Abbattimenti sanitari

1. Gli unici capi abbattibili per motivi sanitari, nei tempi consentiti dal calendario venatorio regionale ed indipendentemente dal capo assegnato, sono i maschi di capriolo parruccati ed i cervidi e bovidi che presentino gravi ed evidenti ferite o fratture antecedenti alla data di abbattimento e che compromettano in modo evidente le normali attività del soggetto.
2. I capi abbattuti come abbattimenti sanitari sostituiscono il capo assegnato.
3. Ogni abbattimento sanitario dovrà essere visionato dal tecnico dell'ATC.

Art. 22 Controllo capi abbattuti

1. Il controllo dei capi abbattuti avviene presso i Centri di Sosta (CdS) dell'ATC Pistoia o presso eventuali Punti di Controllo (PdC) individuati sul territorio dall'ATC in base alle esigenze gestionali su proposta dei Responsabili di Distretto.
2. L'ATC nomina i Responsabili dei CdS e dei PdC.
3. Il Responsabile del CdS e del PdC, sulla base di indicazioni fornite dall'ATC, ha il compito di coordinare i cacciatori formati, i rilevatori biometrici e tutti i fruitori delle strutture, per il corretto svolgimento delle attività; il Responsabile del CdS ha inoltre il compito di coordinamento con i Centri di lavorazione carni.

In particolare deve garantire le seguenti mansioni:

- a) adempimento delle indicazioni dell'ATC Pistoia;
 - b) organizzazione e coordinamento di eventuali assemblee con cacciatori formati/rilevatori biometrici;
 - c) partecipazione attiva alla predisposizione e realizzazione delle mostre trofei;
 - d) massima collaborazione con gli organi di vigilanza qualora richiesto;
 - e) altre attività pianificate dall'ATC Pistoia, compresa la partecipazione a riunioni.
4. Per le attività previste all'Art. 20 comma 4, presso i CdS e i PdC operano, secondo modalità organizzative curate dall'ATC Pistoia in accordo con i Responsabili di cui al comma 2 del presente articolo, i Rilevatori Biometrici precedentemente abilitati e iscritti negli elenchi provinciali o nuovi Rilevatori Biometrici abilitati dall'ATC Pistoia. L'ATC provvede alla formazione dei propri Rilevatori Biometrici.
 5. Il Responsabile del CdS/PdC o i Rilevatori Biometrici previsti al comma 4 del presente articolo, provvedono inoltre a fare due foto all'animale abbattuto, di cui una dell'intero capo e una con il particolare della testa in cui sia messo in evidenza il numero del contrassegno inamovibile. L'invio di foto che non consentano il riconoscimento del capo e/o del bollino, può comportare la non assegnazione del credito. Le foto devono essere inviate al tecnico dell'ATC quanto prima tramite telefono, su numero appositamente dedicato e indicato dall'ATC.
 6. Sarà cura del Responsabile del CdS o del PdC consegnare le schede biometriche al tecnico dell'ATC concordando la tempistica e comunque sempre alla fine della stagione venatoria.

7. In caso di errore di abbattimento e/o di altre inadempienze il Responsabile del CdS/PdC e/o i Rilevatori Biometrici devono darne comunicazione contestualmente all'invio delle foto di cui al comma 4 del presente articolo.

8. I Rilevatori biometrici che operano presso i CdS/PdC e i cacciatori che usufruiscono delle strutture stesse, sono tenuti ad osservare le disposizioni particolari impartite dall'ATC e dai Responsabili delle strutture.

9. L'ATC Pistoia, per motivi di studio o approfondimento delle conoscenze sulle popolazioni, può richiedere la raccolta di campioni biologici sugli animali abbattuti.

10. Il Rilevatore Biometrico è tenuto ad effettuare un numero minimo di rilievi pari a dieci (10) per ogni stagione venatoria, per accedere ai crediti previsti al comma 11 del presente articolo, e alla frequentazione di corsi di aggiornamento se previsti; la mancata partecipazione attiva, la errata valutazione dei capi e la mancata raccolta delle informazioni previste dalle schede biometriche può comportare l'esclusione dall'attività.

11. Il Responsabile del CdS e i Rilevatori Biometrici maturano, previa verifica da parte dell'ATC Pistoia dell'impegno profuso, crediti da spendere tassativamente nelle due (2) stagioni venatorie successive. L'ATC annualmente decide sulla natura di tali crediti, che potranno essere:

- crediti economici da scalare dalle quote di accesso ai prelievi di tutte le specie ungulate;
- capi incentivo.

12. Il Comitato dell'ATC può revocare in qualsiasi momento l'incarico di Responsabile del CdS/PdC nel caso siano riscontrati comportamenti scorretti o un mal funzionamento della gestione e coordinamento delle strutture o nel caso il Responsabile non adempia ai compiti di cui al comma 3 del presente articolo.

Art. 23 Conferimento capi al Centro di Sosta ed ai Centri di Lavorazione Carni Selvaggina

1. Per il conferimento dei capi abbattuti nella filiera delle carni operano, presso i CdS, i cacciatori formati in materia di igiene e sanità.

2. I cacciatori che intendano immettere il capo abbattuto nella filiera delle carni sono tenuti ad osservare le seguenti disposizioni:

- il capo deve essere conferito intero o accompagnato dalle interiora in un sacco distinto;

- il capo abbattuto deve pervenire al CdS entro 2 ore dall'abbattimento in caso di temperatura esterna maggiore di 25 C°;
 - entro 4 ore in caso di temperatura esterna minore di 25 C°;
 - sul capo deve essere mantenuto il contrassegno inamovibile di abbattimento. I dati identificativi debbono essere riportati anche in eventuali sacchi contenenti visceri toracici, fegato, milza se staccati dall'animale e destinati al controllo sanitario;
 - il capo se privo dei visceri toracici, fegato e milza, deve essere accompagnato dal modulo previsto dalla DGRT 1185/2014 compilato da un Cacciatore formato ai sensi del Regolamento CE 853/2004. Se i visceri toracici, fegato e milza non sono stati tolti dall'animale o se accompagnano comunque la carcassa (identificabili in apposito contenitore come appartenenti a un determinato animale) non vi è necessità della visita del Cacciatore formato.
3. Sarà facoltà del cacciatore di selezione che ha abbattuto l'animale decidere se ritirare il capo dal CdS, dopo la frollatura, se farlo lavorare al Centro Lavorazione Carni per poi ritirarlo confezionato, o se cederlo al Centro Lavorazione Carni per l'immissione nella filiera delle carni.

Art. 24 Sanzioni

Ferma ed impregiudicata ogni altra sanzione prevista dalle normative vigenti, per le infrazioni alle Leggi, Regolamenti e disposizioni Nazionali e Regionali, per quanto concerne il presente Disciplinare si applicano, oltre ai parametri a detrarre previsti sulla graduatoria di merito, le seguenti sanzioni accessorie e non pecuniarie. Ciascun cacciatore ha l'obbligo, annualmente prima di ottenere il titolo di accesso alla caccia (contrassegni/registri), di sottoscrivere apposito modulo contenente l'accettazione integrale del presente Disciplinare.

1. Sospensione dalla caccia di selezione fino a 24 mesi per:
 - a) Caccia in sottozona diversa da quella autorizzata sia in area vocata che non vocata e/o cambio irregolare di sottozona in area vocata;
 - b) Mancata consegna delle teste dei maschi per le mostre dei trofei;
 - c) Mancata richiesta di intervento di Conduttore cane da traccia in caso di capo ferito;
 - d) Abbattimento di M. adulto al posto delle classi inferiori;

- e) abbattimento di capi non più disponibili nel piano di prelievo o al di fuori del Calendario Venatorio Regionale ;
- f) Mancato conferimento presso CdS/PdC e controllo del capo per responsabilità non imputabili ai rilevatori biometrici entro i termini stabili dal Disciplinare;
- g) Mancata dichiarazione di abbattimento o di colpo a vuoto tramite Gestionale informatizzato dell'ATC e sul Registro cartaceo;
- h) Mancata pulizia del CdS in caso di recidiva;
- i) In UDGNC utilizzo di punti di appostamento diversi da quelli cartografati tramite il Gestionale informatizzato dell'ATC;
- j) assenza dalla sottozona prescelta nella prima ora dopo l'orario di inizio caccia.

2. Sospensione dalla caccia di selezione alla specie di riferimento fino a 36 mesi per:

- a) Recidiva a tutti i casi previsti dal comma 1);
- b) Caccia in UDG diverse da quelli in cui si è iscritti;
- c) Abbattimento con errore di specie;
- d) Mancata apposizione del contrassegno numerato al capo abbattuto;
- e) Caccia all'interno di Istituti posti a divieto di caccia;

3. Altre infrazioni

Per ogni altra infrazione al presente Disciplinare, non specificata nei precedenti paragrafi ed in caso di accertate infrazioni commesse dai cacciatori di selezione riguardanti articoli di Leggi Nazionali e Regionali in materia di caccia, l'ATC Pistoia si riserva il diritto non sindacabile di valutare i singoli casi e di procedere all'applicazione di eventuali sanzioni che possono arrivare fino alla sospensione dall'attività di caccia di selezione per periodi diversificati.

4. In caso di sospensione dal prelievo il cacciatore può partecipare alle attività di monitoraggio e alle attività gestionali per non decadere dall'iscrizione al distretto

5. Ciascuna sospensione decorre dal momento in cui viene comunicato il provvedimento al cacciatore dall'ATC Pistoia.

6. Procedimento di contestazione e applicazione delle sanzioni.

Ove vi fosse fondato timore della sussistenza di violazioni elencate al punto 1 e al punto 2 ovvero di violazioni del presente Disciplinare o di normativa statale e/o regionale in materia caccia non

comprese nella casistica di cui ai punti 1 e 2 , il Comitato ne darà comunicazione al presunto responsabile contestando i fatti accertati e individuando la sanzione conseguente, assegnando all'associato un termine non inferiore a 10 giorni per depositare osservazioni anche, se del caso, mediante la produzione di memorie e documenti.

Decorso il termine senza che l'associato abbia depositato alcunché il Comitato adotterà il provvedimento corrispondente alla violazione contestata e, nell'ipotesi di cui al punto 3, il provvedimento che, tenuto conto della gravità del comportamento contestato, appaia il più idoneo a sanzionarlo.

Laddove invece l'associato avesse provveduto nel termine a depositare le osservazioni il Comitato ne valuterà la rilevanza disponendo l'archiviazione del procedimento ove il comportamento risulti giustificato ovvero, in caso contrario, l'adozione della sanzione prevista.

Avverso il provvedimento sanzionatorio l'associato potrà ricorrere dinanzi all'autorità competente.

ALLEGATO 1 - GRADUATORIA DI MERITO per le UDG C e SANZIONI ACCESSORIE PER LE UDGNC

1. Il cacciatore iscritto al DDG conservativo viene inserito in una graduatoria di merito calcolata annualmente a partire dal punteggio dell'anno precedente.

In caso di parità di punteggio nella graduatoria verranno presi in considerazione i seguenti parametri:

- a. percentuale di realizzazione del piano negli ultimi 3 anni;
- b. anzianità di iscrizione al distretto.
- c. opzione "D" ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lettera D, della L.R. 3/1994.

2. Per le UDG non conservative, dove non è prevista graduatoria di merito, sono previste sanzioni accessorie al posto di detrazioni in termini di punteggio.

3. I nuovi iscritti al DDG accedono alla graduatoria di merito il primo anno con un punteggio base pari al punteggio dell'esame di abilitazione; i cacciatori provenienti da altro distretto accedono alla graduatoria di merito con il punteggio che avevano nel distretto di provenienza fino a un massimo di 100 punti; i cacciatori provenienti da altre provincie accedono alla graduatoria di merito partendo dalle posizioni più basse degli iscritti al distretto negli ultimi anni;

4. Il punteggio di anzianità di gestione è di:

- a) anni di gestione compresi tra 0-4 = 0 punti;
- b) anni di gestione compresi tra 5-9 = 5 punti;
- c) anni di gestione oltre 10 = 10;

5. Vengono sommati o detratti i seguenti punteggi:

- a) mancata esecuzione del numero minimo delle attività di censimento previste nel proprio DDG: - 5 punti/giornata oltre a quanto previsto all'Art. 9;
- b) rinuncia all'abbattimento dell'intero piano prima della stagione venatoria attraverso la compilazione di apposito modulo predisposto dall'ATC Pistoia: 0 punti;
- c) mancato ritiro del materiale necessario per accedere ai prelievi nei tempi previsti: -12 punti;
- d) mancata esecuzione dell'abbattimento non avendo effettuato un numero minimo di uscite pari a 10 indipendentemente dal numero di capi assegnati: - 5 punti. Per il personale

- addetto al recupero dei capi feriti le uscite di recupero saranno conteggiate come uscite di caccia;
- e) mancata comunicazione di abbattimento al Responsabile di distretto o a suo coordinatore:
- 20 punti; sospensione dall'attività venatoria per 3 mesi nel caso di abbattimento in UDG NC;
 - f) abbattimento dei capi (esclusi incentivi): + 6 punti con il primo capo abbattuto;
 - g) ferimento del capo e mancato recupero non avendo rispettato la procedura prevista dal presente Disciplinare: - 15 punti oltre a quanto previsto da art. 24;
 - h) errori di abbattimento, fatta eccezione per abbattimento di femmina adulta di capriolo al posto di femmina sottile e viceversa: - 10 punti; nel caso di abbattimento di M. adulto al posto delle classi inferiori, -15 punti oltre a quanto previsto da art. 24;
 - i) mancata comunicazione e dichiarazione di errore di abbattimento: - 15 punti; sospensione dall'attività venatoria per 2 mesi nel caso di abbattimento in UDG NC;
 - j) mancato conferimento del capo presso un CdS/PdC e controllo del capo per responsabilità non imputabili ai rilevatori biometrici entro i termini stabili dal Disciplinare: - 20 punti oltre a quanto previsto da art. 24 ;
 - k) mancata dichiarazione del colpo a vuoto: - 20 punti oltre a quanto previsto da art. 24;
 - l) cambio irregolare della sottozona in area vocata: -20 punti oltre a quanto previsto da art. 24;
 - m) mancata chiusura dell'uscita di caccia come previsto dall'art. 16 comma 6: - 20 punti oltre a quanto previsto all'art.24;
 - n) mancata chiusura dell'uscita di caccia in caso di sparo nei tempi previsti dall'art.19 comma 6: - 20 punti; sospensione dall'attività venatoria per 2 mesi nel caso di abbattimento in UDG NC;
 - o) abbattimento di capi non più disponibili nel piano di abbattimento: - 20 punti oltre a quanto previsto da art. 24;
 - p) irregolarità di esecuzione o mancato rispetto delle indicazioni impartite dai Coordinatori e Responsabili di distretto durante le fasi di gestione (incluse le operazioni di censimento),

ATC PISTOIA

certificata da apposito verbale: - 20 punti ; sospensione dall'attività venatoria per 2 mesi nel caso di abbattimento in UDG NC;

- q) mancata applicazione delle regole per la corretta preparazione dei crani e trofei o mancato conferimento degli stessi per la mostra dei trofei = - 10 punti oltre a quanto previsto da art.24; sospensione dall'attività venatoria per 1 mesi nel caso di abbattimento in UDG NC;
- r) mancata pulizia del CdS/PdC: -15 punti oltre a quanto previsto da art. 24;
- s) presentazione di una (1) prova di tiro effettuata con arma di calibro adeguato, come previsto all'Art. 11 comma 4: + 20 punti